



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 42

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Nota del Ministero della salute recante “Questione interpretativa in merito all’art. 8, comma 9, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018”.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza la nota del Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale – di cui alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1), redatta su impulso di questa Federazione.

La suddetta nota afferma che è possibile ritenere che, poiché i Comitati centrali devono essere eletti dai Presidenti dei rispettivi Ordini, tutti gli Ordini territoriali devono considerarsi legittimati a partecipare a tale elezione attraverso il voto espresso dai propri Presidenti. Pertanto, la previsione secondo cui “ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti” (art. 8, comma 9, D.Lgs. C.P.S. 233/46 e s.m.i.), andrebbe intesa nel senso di attribuire comunque un voto ai Presidenti di Ordini con iscritti “fino a” cinquecento. Il Ministero della salute chiarisce inoltre che analoga disposizione deve ritenersi applicabile anche per l’elezione della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale.

Ciò detto, la FNOMCeO, condividendone pienamente i contenuti, ritiene di aderire alla nota del Ministero della salute di cui in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/20

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5 – Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/V/

Alla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

Alla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Veterinari
info@pec.fnovi.it

Alla Federazione nazionale degli Ordini dei
Farmacisti
Italiani
posta@pec.fofi.it

Alla Federazione nazionale degli ordini delle
Professioni infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

Alla Federazione nazionale degli Ordini della
Professione ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

Alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione
federazione@pec.tsrm.org

Alla Federazione nazionale dei Chimici e Fisici
segreteria@pec.chimici.it

OGGETTO: Questione interpretativa in merito all'art. 8, comma 9 del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018.

Nel corso dei recenti incontri con codeste Federazioni nazionali è stata sottoposta all'attenzione della scrivente Direzione generale la problematica concernente la corretta interpretazione dell'articolo 8, comma 9, del D.L.gs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, essendo le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi per il quadriennio

2021/2024, le prime a svolgersi sotto il regime della novella legislativa introdotta dalla citata legge n. 3/2018.

Giova ricordare, al riguardo, che, per quanto concerne l'elezione dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali, il richiamato articolo 8 prevede al comma 8 che *“i Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei Presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi (...)”* ed al successivo comma 9 precisa che *“ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo”*.

Tanto premesso, da una lettura in combinato disposto dei citati commi 8 e 9 dell'art. 8, ispirata al *“favor participationis”*, sentito l'Ufficio di Gabinetto, è possibile ritenere che, poiché i Comitati centrali devono essere eletti dai Presidenti dei rispettivi Ordini (comma 8), tutti gli Ordini territoriali devono considerarsi legittimati a partecipare a tale elezione attraverso il voto espresso dai propri Presidenti. Pertanto, la previsione secondo cui *“ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti”* (comma 9), andrebbe intesa nel senso di attribuire comunque un voto ai Presidenti di Ordini con iscritti *“fino a”* cinquecento. In tal modo verrebbe quindi garantito il diritto di voto anche in capo ai Presidenti di tutti quegli Ordini che hanno un numero di iscritti inferiore a cinquecento nel rispetto del principio di democraticità e massima rappresentatività per l'elezione del Comitato centrale.

Tale interpretazione del resto si pone anche in linea con la prassi applicativa posta in essere sotto la vigenza della precedente normativa, che differiva dalla attuale disposizione per quanto riguarda il numero di iscritti (200 anziché i 500 attualmente previsti).

Analoga interpretazione si ritiene applicabile anche per l'elezione della Commissione nazionale di albo degli Odontoiatri, tenuto conto che il comma 4 del richiamato articolo 8 fa riferimento alle stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10 del medesimo articolo, prevedendo altresì che i primi eletti della predetta Commissione nazionale entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Quanto sopra si rappresenta per i seguiti di competenza di codeste Federazioni nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)

